

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente Protocollo n. 10081 683 6

DELIBERAZIONE N. 3

in data: 29.04.2021

Soggetta invio capigruppo ☐ Trasmessa al C.R.C.☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 - PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TRASMESSA DA AUTORITÀ D'AMBITO

L'anno duemilaventuno addi ventinove del mese di aprile alle ore 19,20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	A	10 – LISTA LUIGI	P
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 –D'AIUTO DANIELE	P
4 – CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 – MORINELLI FABIO MARIA	P
5 – CAPUTO ANTONIO	P		
6 – FEO GIANCARLO	P		
7 – ESPOSITO ROBERTO	P		
8 - GIORDANO GIOVANNI	P		
9 – ABAGNALE KATIUSCIA	P		

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Avv. Diana Positano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 104del 26.04.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 - PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TRASMESSA DA AUTORITÀ D'AMBITO

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

competenza;

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniz	ziativa del: Sindaco Assessore al ramo Responsabile del Settore
PREM	ESSO CHE:
	a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la <i>Tassa sui Rifiuti</i> (TARI);
	l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
	la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri

e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatorid' stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di

tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n.205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR)e succ. integrazioni;

DATO ATTO CHE la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffari e del servizio integrato digestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzimassimidelservizio, quellideterminatidall'Enteterritorialmentecompetente;

PRESO ATTO CHE l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Casal Velino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, - Ambito Territoriale Ottimale – SALERNO – Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L.147/2013,come modificato dall'art.1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

DATO ATTO CHE, come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), digestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO CHE, per la prima volta nel 2020, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n.443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore (Comune di Casal velino) e successivamente approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con

<u>Determinazione nº 67 del 16 febbraio 2021 ad oggetto "</u> Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2020 del Comune di Casal Velino (SA), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 /2019.", da cui risulta un costo massimo applicabile di € 1.406.400,00.

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il

coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 1.406.400,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 1.406.400,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 508.177,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 898.223,00;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Casal Velino si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30/12/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 32 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano economico finanziario (PEF) TARI Anno 2020 " con cui è stato approvato il PEF per il 2020 e le tariffe TARI dello stesso anno e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000,n.267,recante:«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'UTC e dal Responsabile del Servizio Economico/finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

PROPONE (A DELIBERATO)

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

000000000000000

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, in apertura di seduta, dello svolgimento di ampia e accesa discussione preliminare tra i Consiglieri in aula in ordine a più argomenti dei quali, sinteticamente, si riporta il contenuto :

CONSIGLIERE DE MARCO ELIGIO - CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: Contestano che fra gli argomenti all'ordine del giorno non vi sia quello della approvazione dei verbali della seduta precedente posto che in relazione alla discussione del tema avrebbero potuto effettuare dei rilievi in ordine alle modalità di votazione della proposta di deliberazione avanzata dal gruppo di minoranza e alle modalità di pubblicazione dell'allegato alla medesima proposta (decreto di rinvio a giudizio);

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: Contesta l' adozione da parte dell'esecutivo di delibere di patrocinio legale rispetto alle quali non si menziona quale sia il procedimento penale ma si riporta solo il numero

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE- CONSIGLIERE MORINELLI FABIO MARIA:

Contestano le modalità di ostensione di informazioni da parte dell'Ufficio Ragioneria dell'ente relativamente a rimborsi fatti dall'economato rispetto a contributi straordinari che non sono attinenti ai buoni covid , questi bene o male disciplinati.

In particolare rilevano che per questi contributi straordinari, non esiste un documento, non esiste un bando, non esiste un'istruttoria che dimostri perché debbano essere dati

VICESINDACO GIORDANO DOMENICO: Evidenzia, in riferimento alle richieste fatte dai consiglieri di minoranza, che gli uffici hanno tutta la disponibilità ad esaudirle ottemperandovi nei tempi tecnici necessari

CONSIGLIERE MORINELLI FABIO MARIA: Replica sulla mancata ostensione dei ruoli coattivi IMU entro i termini previsti

RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO DR CETROLA PASQUALE : Osserva di ver trasmesso come richiesto informazioni in ordine agli accertamenti IMU e non in ordine ai ruoli coattivi IMU perché come indicato nella risposta data non esiste un ruolo coattivo IMU ma un accertamento postumo perché l'IMU, essendo in autoliquidazione da parte del contribuente, consente all'Ufficio Tributi unicamente di incrociare la verifica catastale e, se c'è stato il versamento, se era dovuto o meno.

Successivamente, apertasi la discussione sull'argomento all'ordine del giorno,

UDITO l'intervento del CONSIGLIERE CAPUTO ANTONIO che, anche in qualità di Assessore con delega all'Ambiente, illustra in sintesi il contenuto della proposta;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia

CON la seguente votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti:

FAVOREVOLI NR. 8

CONTRARINR 0

ASTENUTI NR 4 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE - DE MARCO ELIGIO – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

DELIBERA

<u>-DI APPROVARE</u> la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 - PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TRASMESSA DA AUTORITÀ D'AMBITO" da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, di approvare il Piano economico finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO CHE il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000, con il seguente risultato della separata votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti:

CONTRARI NR 0

ASTENUTI NR 4 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE - DE MARCO ELIGIO – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to GIORDANO DOMENICO

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to rag. Domenico Giordano	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Diana Positano
Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per	15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, <u>15-06-2021</u>	IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Diana Positano
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad us ADDI', いろ・みる・2のと	o amministrativo. IL SEGRETARIO COMUNALI Avv. Qiana Positano
Si certifica che la suestesa deliberazione: \[\begin{align*} \text{è divenuta } \textbf{ESECUTIVA} per decorrenza dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal Atto non soggetto a controllo. Addì,	al
	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Avv. Diana Positano
TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:	
SETTORE	UFFICIO Tributi



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani <u>Ambito Territoriale Ottimale "Salerno"</u> DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 67 del 16 febbraio 2021

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Casal Velino (SA), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia vircolare"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce <u>l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno</u> per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito <u>l'EDA Salerno</u>, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salemo, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salemo;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;





Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" DIREZIONE GENERALE

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:
 - 1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
 - 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - 3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 - 4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - 5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 - 6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salemo, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 - Pec del 29.12.2020, acquisita al ns. prot.n. 2878/2020 del 29.12.02020, con la quale il Comune di Casal Velino (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019.
 - Pec del 15.02.2021, acquisita al ns. prot.n. 596/2021 del 15.02.2021, con la quale il Comune di Casal Velino (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) tavola di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del Comune rettificata;
 - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - c) deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.02.2018 "Approvazione piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018";
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30.04.2018 "Presa d'atto D.G.C. n. 42 del 26.02.2018 Approvazione piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018";
 - e) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2019 "Approvazione piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019".

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della





Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" DIREZIONE GENERALE

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";

- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che "sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";
- nell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4);
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 è stata approvata la "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019";
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020 è stata approvata la "Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)";

VISTA:

- la relazione contenente le valutazioni dell'ETC previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019, allegata alla presente Deliberazione a formame parte integrante e sostanziale (prot. n. 606/2021 del 16.02.2021) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR, elaborata in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nella "Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)" approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 'è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03,2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:





Ambrio Territoriale Ottimale "Salerno" DIREZIONE GENERALE

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. 267/2000; il D.Lgs. 165/2001; la Deliberazione ARERA n. 443/2019; il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.; la Determinazione ARERA n. 02/2020; la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Casal Velino (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019;
- 2) di stabilire che il corrispettivo complessivo riconosciuto è pari ad € 1.406.400,00, di cui € 898.223,00 pari alla componente variabile ed € 508.177,00 pari alla componente fissa, così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formame parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019;
- 5) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Casal Velino (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.



RELAZIONE ETC PER COMUNE DI "CASAL VELINO"

delibera ARERA n.443/2019

Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" AREA TECNICA

INDICE

PREMESSA	3
1.1. Attività di validazione svolta	4
1.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
1.3. Costi operativi incentivanti	6
1.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
1.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	7
1.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	8
1.7. Scelta degli ulteriori parametri	10
1.8. Tariffa complessiva riconosciuta	10

Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" AREA TECNICA

PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- 1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
- 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- 3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*Allegato 2 alla delibera 443*);
- 4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- 6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito Salerno, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha nello specifico il compito di:

- 1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (Xa);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);
 - c. coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- 2. determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- 3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
- 4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3);
- 5. determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;
- 6. definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
- 7. effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
- 8. verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.





Ambito Territoriale Ottimale "Salerno"

AREA TECNICA

La presente relazione riguarda il Comune di Casal Velino (SA), il cui servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è stato gestito in economia fino a marzo 2019, quando a seguito di gara pubblica il servizio di igiene urbana è stato assegnato all'attuale gestore Nappi Sud s.r.l.

Al riguardo l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- 1. Pec del 29.12.2020, acquisita al ns. prot.n. 2878/2020 del 29.12.02020, con la quale il Comune di Casal Velino (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019.
- 2. Pec del 15.02.2021, acquisita al ns. prot.n. 596/2021 del 15.02.2021, con la quale il Comune di Casal Velino (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) tavola di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del Comune rettificata;
 - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - c) deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.02.2018 "Approvazione piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018";
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30.04.2018 "Presa d'atto D.G.C. n. 42 del 26.02.2018 Approvazione piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018";
 - e) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2019 "Approvazione piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019".

La presente relazione è redatta in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla "Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)" approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020.

1.1. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1* e *Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza.

Nello specifico ha verificato

- 1. la completezza dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai contenuti minimi del PEF- art. 18 della delibera 443/2019), prendendo atto dei seguenti documenti:
 - tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- 2. la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.





AREA TECNICA

1.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

L'art. 4 del MTR, rubricato "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno a= {2020,2021} rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \le (1+\rho_a)$$

dove

Qa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\varrho_a = r\varrho_{1a} - X_a + QL_a + PG_a + C19$$

dove

roia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

X_e è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

L'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI), con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe - Programma Operativo "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse e "Capacità istituzionale" Obiettivo specifico 5.2).

Valore attribuito (Xa):

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi nel caso specifico $X_a = 0.1\%$.

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (OLa);

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.

PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.





AREA TECNICA

In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
	İ	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa=0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \le 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \le 3\%$ $QLa \le 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QLa, PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. È stato riscontrato un miglioramento del livello di qualità alla luce del miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

PGa = 0% (nessuna variazione nelle attività gestionali)

QLa = 2% (miglioramento del livello di qualità).

1.3. COSTI OPERATIVI INCENITVANII

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti con e
In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,n}^{exp} \in COI_{TF,n}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.





Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" AREA TECNICA

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi <u>relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità</u> <u>e/o alle modifiche del perimetro gestionale</u>.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato per tali costi valore pari a zero.

Pertanto, si confermano i valori attribuiti:

 $COI_{TV,\alpha}^{exp} = 0$

 $COI_{TF,a}^{exp}=0$

1.4. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. Dalle risultanze delle elaborazioni svolte non si rinviene la necessità del superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

1.5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,\alpha}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TV,\alpha}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,n}$, $\gamma_{2,n}$, $\gamma_{3,n}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_n)$.

fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21 ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1, a \in \gamma 2, a$

 ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1,0,4]: un valore di ωa pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse

Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclo maggiore o uguale al 50%. Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale al limite massimo ed al limite minimo.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Casal Velino (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a 75,47% (anno 2018) e il tasso di riciclo è pari a 61,95% (anno 2018), si assegna il seguente valore:

 $\omega a = 0.10;$

valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore,





AREA TECNICA

quali la raccolta differenziata (γ1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ3);

· γ1,*a* è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2018 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato un valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per γ1,*a* appartenente all'intervallo [-0,45; -0,3] verranno attribuiti i seguenti:

%RD $<45\% \gamma 1, a = -0.30$ $45\% \le \%$ RD $<65\% \gamma 1, a = -0.38$ %RD $\ge 65\% \gamma 1, a = -0.45$

Atteso che, nel caso specifico, la percentuale di raccolta differenziata certificata anno 2018 è pari a 75,47% e l'intervallo di riferimento è [-0,45; -0,3], si è assegnato a γ 1 il valore pari a -0,45.

γ2.a è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo: si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclo superiore al 50% (dato 2018 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta. A titolo esemplificativo per γ2.a appartenente all'intervallo [-0,3 < γ2.a < 0,15]

Percentuale di riciclo \geq 50%: γ 2. α =0,3 Percentuale di riciclo \leq 50%: γ 2. α =0,15

Atteso che il tasso di riciclaggio certificato per l'anno 2018 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), è pari a 61,95%, e l'intervallo di riferimento è [-0,30; -0,15] si è assegnato a $\gamma 2$ il valore pari a - 0,30.

• γ3.a è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Non sono state effettuate indagini tese a valutare il grado di soddisfazione degli utenti, pertanto, si attribuisce a <u>y3 il valore pari a - 0,05 (intervallo di riferimento [-0,15;-0,05])</u>;

1.6. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

- fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3,0,6], e concerne le seguenti categorie di ricavo:
 - 1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;





AREA TECNICA

- 2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
- 3. derivanti dai corrispettivi CONAI.

Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza

Fattore di sharing	- C-	Valori max del range ammesso per i fattori di sharing
	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella
ь	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

I fattori di sharing sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva "le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia"

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si è stabilito di attribuire al fattore di sharing b il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Casal Velino (SA) non ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore minimo al fattore di sharing b:

b = 0.3;

- Il coefficiente economico "r", numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
 - · r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.





AREA TECNICA

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (t) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

Per l'annualità in corso, l'Ente ha deciso di attribuire il valore ad (r) il valore pari a 4.

✓ <u>Il coefficiente economico "C19"</u>, spese per emergenza sanitaria-epidemiologica sostenute dal Comune, determinato dall'Ente territorialmente competente con valore compreso nell'intervallo [0%-3%].

Non essendo state comunicate dal Comune di Casal Velino (Sa) eventuali spese per l'emergenza sanitaria-epiderniologica da COVID-19, il coefficiente C19 è stato determinato dall'Ente territorialmente competente pari a 0%.

1.7. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di valutazione.

1.8. TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad € 1.406.400,00 di cui € 898.223,00 componente variabile ed € 508.177,00 componente fissa.

Il Funzionario,

Il Dirigente

annapaola Fortunate